

ESTRATTO DAL
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

N. 16/2016

OGGETTO: *Approvazione dello schema di Convenzione per il trasferimento della titolarità e della gestione dei contratti di servizio degli enti afferenti il Comune di Mondovì*

Il giorno trenta del mese di giugno duemilasedici, a partire dalle ore 11:30 presso la sede dell'Agenzia in via Belfiore, 23/C, Torino, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Di Amministrazione

All'appello risultano:

			Presente	Assente
1.	Claudio Lubatti	Presidente Agenzia	X	
2.	Franco Campia	Consigliere d'Amministrazione	X	
3.	Francesco Balocco	Consigliere d'Amministrazione	X	

*E' presente **Ing. Cesare Paonessa** che su richiesta del Presidente assume le funzioni di Segretario della seduta. E' presente la **D.ssa Anna Maria Locurcio**, dipendente del Comune di Torino, che svolge funzioni di assistenza alla seduta.*

*Essendo legale il numero degli intervenuti, il **Dott. Claudio Lubatti** nella qualità di Presidente dell'Agenzia, dichiarata aperta la seduta ed dopo aver illustrato l'ordine del giorno – inviato ai Consiglieri insieme alla convocazione – ha proceduto con la trattazione dell'oggetto sopra indicato.*

OGGETTO: Approvazione dello schema di Convenzione per il trasferimento della titolarità e della gestione dei contratti di servizio degli enti afferenti il Comune di Mondovì

A relazione del Presidente

Sulla base di quanto stabilito dal D.Lgs. 19 novembre 1997, n. 422, che ha conferito alle Regioni e agli enti locali una serie di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, la Regione Piemonte, con la legge regionale 4 gennaio 2000 n. 1, ha disciplinato il sistema del trasporto pubblico locale, prevedendo, tra l'altro, al fine di coordinare le politiche di mobilità nell'ambito metropolitano, la costituzione di un Consorzio tra Enti denominato "Agenzia per la Mobilità Metropolitana";

a seguito delle modifiche apportate alla legge regionale 1/2000 dalla legge regionale 10/2011, l'Agenzia per la Mobilità Metropolitana ha ampliato il proprio ambito di operatività e, quale ente pubblico di interesse regionale, è stato ridenominato "Agenzia per la Mobilità metropolitana e regionale";

con le leggi regionali 1/2015 e 9/2015, il legislatore regionale ha apportato ulteriori modifiche alla l.r. 1/2000, prevedendo, tra l'altro, l'estensione a tutto il territorio regionale della competenza del consorzio di cui all'art. 8 della legge medesima, ridenominato da "Agenzia per la Mobilità metropolitana e regionale" in "Agenzia della mobilità piemontese", il quale è costituito per l'esercizio in forma obbligatoriamente associata delle funzioni degli enti territoriali in materia di trasporto pubblico locale;

la Regione Piemonte, con DGR 42-1585 del 15/06/2015, ha adottato lo Statuto dell'Agenzia della mobilità piemontese, pubblicato sul BUR del 18/06/2015;

l'Assemblea dell'Agenzia, con deliberazione 5/2015 del 23/07/2015 ha preso atto dei testi definitivi dello Statuto e della Convenzione dell'Agenzia rimettendo agli enti consorziati e consorziandi gli atti per l'approvazione nei rispettivi organi;

in data 12/11/2015, l'Agenzia della mobilità piemontese è divenuta operativa in seguito alla pubblicazione sul BUR dell'elenco degli Enti che hanno approvato i testi di convenzione e statuto, così come previsto dall'art. 8 – Periodo transitorio – della Convenzione;

l'art. 8 della l.r. 1/2000 prevede che il consorzio gestisca tutte le funzioni trasferite o delegate in materia di trasporto pubblico degli enti aderenti ed in particolare quelle di programmazione unitaria ed integrata del sistema della mobilità e dei trasporti, di attuazione della programmazione e di amministrazione dei servizi di trasporto pubblico locale di competenza degli enti aderenti;

l'art. 3 dello Statuto dell'Agenzia, prevede che gli enti aderenti possano esercitare tramite l'Agenzia funzioni di propria competenza in materia di mobilità e svolgere qualsiasi attività ritenuta necessaria al fine del raggiungimento degli scopi istituzionali;

l'art. 10, comma 4 bis della L.R. 1/2000 e s.m.i. stabilisce che gli enti soggetti di delega stipulano con l'Agenzia apposite convenzioni per il trasferimento dei contratti di servizio in essere.

con D.G.R. Piemonte n. 17-4134 del 12 luglio 2012 il territorio regionale è stato suddiviso in n. 4 bacini ottimali costituenti gli ambiti territoriali entro i quali deve essere organizzato lo svolgimento del trasporto pubblico locale al fine di massimizzare l'efficienza del servizio e conseguire economie di scala, in applicazione dell'art. 3 bis D.L. 138/2011 convertito in L. 148/2011 come modificato dall'art. 53 del D.L. 83/2012;

in particolare, la D.G.R. Piemonte n. 17-4134 ha individuato il bacino ottimale n. 3 del sud-est, comprendente il territorio della Provincia di Cuneo, il cui Ente di Governo è il Consorzio obbligatorio tra gli Enti soggetti di delega, al quale spetta assicurare la programmazione unitaria del servizio nel rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici;

Dato atto che

occorre procedere alla definizione di un testo condiviso di convenzione nell'ambito del quella quale, oltre a definire i contratti oggetto del subentro di titolarità,

- sia definita la data del trasferimento della titolarità dei Contratti di servizio del Comune di Mondovì;
- siano definite le obbligazioni derivanti dalla gestione dei Contratti di servizio oggetto del trasferimento che saranno sono poste in capo all'Agenzia dalla data di effettivo trasferimento dei contratti medesimi, trovando la relativa copertura economica nelle risorse economiche regionali che saranno previste a bilancio e rese disponibili.

In relazione a quanto sopra

Visto l'art. 8 della L.R. 4/01/2000, n. 1 e s.m.i. di istituzione del consorzio denominato "Agenzia della mobilità piemontese";

Visto l'art. 25 dello Statuto che prevede che agli atti amministrativi degli organi dell'Agenzia si applicano le disposizioni previste per gli atti degli enti locali dal Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali in quanto compatibili;

Visto il D. Lgs 267/2000 e ss.mm.;

Visto l'art. 12 dello Statuto in ordine alla competenza del Consiglio d'Amministrazione in merito all'approvazione dello schema di convenzione;

Acquisito il parere favorevole del segretario dell'Agenzia in ordine alla regolarità formale e sostanziale della deliberazione;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del direttore generale. ai sensi dell'art. 49 co. 1 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

Visto l'art. 134 comma 4 del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

si propone che

IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

deliberi:

1. di approvare lo schema di Convenzione per il trasferimento della titolarità e della gestione dei Contratti di servizio per il trasporto pubblico locale sottoscritti dal Comune di Mondovì, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (Allegato A);
2. di dare mandato al Direttore Generale, di sottoscrivere la Convenzione redatta sulla base dello schema approvato e di provvedere con atti successivi agli adempimenti necessari per la sua attuazione, comprese eventuali modifiche non sostanziali;
3. di dichiarare con separata votazione all'unanimità dei presenti, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000, il presente provvedimento immediatamente eseguibile;

Dopo una breve illustrazione del relatore si apre la discussione.

Segue la votazione con il seguente esito:

N. Favorevoli: 3

N. Contrari : 0

N. Astenuti: 0

X Con il medesimo esito viene altresì approvata l'immediata esecutività

Firmato	Firmato
IL SEGRETARIO Ing. Cesare Paonessa	IL PRESIDENTE Dott. Claudio Lubatti